



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma -  
Ufficio III

Prot. M - D.G. DAG. 02/9/05. 10259  
pos 2/0/c

ROMA, 1/9/2005

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**  
- Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
(00186) Roma


**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ATTUARI**  
- Via Donatello, 75  
(00196) Roma

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI BIOLOGI**  
**PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
- Via Arenula, 71  
(00187) Roma

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI CHIMICI**  
- Piazza San Bernardo 106  
(00187) Roma

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI**  
Via Po n.102  
(00189) Roma

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI**  
- Via IV Novembre, 114  
(00187) Roma



**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEGLI PSICOLOGI**  
- Piazzale di Porta Pia, 121  
(00198) Roma

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**  
- Via Vittoria Colonna, 40  
(00195) Roma

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ASSISTENTI SOCIALI**  
- Via Ippolito Nievo, 61  
(00153) Roma

Oggetto: elezioni degli organi degli ordini professionali indette ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 194, del 22 agosto 2005).

In relazione a quanto in oggetto indicato e con particolare riferimento alle modalità delle procedure elettorali, cui si devono attenere gli ordini interessati (nazionali e territoriali) in vista delle prossime elezioni indette dall'art. 4 D.L. di cui all'oggetto, questa Direzione Generale ritiene necessario comunicare i criteri in base ai quali devono essere determinati i tempi e gli adempimenti connessi alla procedura elettorale in argomento.

Come noto, l'art. 4 del D.P.R. 5 giugno n. 328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) prevede, per la definizione delle procedure elettorali degli ordini professionali interessati dalla riforma, l'adozione, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, di un successivo regolamento.

In attesa dell'approvazione di tale regolamento la scadenza degli organi dei predetti ordini è stata più volte prorogata, con apposite disposizioni di legge, rispettivamente alle date del 30 giugno 2003, del 30 giugno 2004, del 31 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005. Alla scadenza di tale ultima data le elezioni sono state indette con il D.L. 115/2005.

In particolare l'art. 4 del D.L. da ultimo citato prevede che le elezioni degli enti territoriali *sono indette* alla data del 15.9.2005 e che quelle per il rinnovo degli consigli nazionali *si svolgono* alla data del 15.11.2005. Il rinnovo di tali organi deve avvenire secondo le modalità previste dal nuovo regolamento *ex art. 4 comma 3 DPR 328/2001*, di cui al DPR. n. 169 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 198, del 26 agosto 2005.

La prima applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto regolamento deve essere, pertanto, coordinata alla norma sopraccitata in base alla quale le elezioni sono state indette direttamente dal legislatore nei termini sopra descritti.

A tale riguardo questa Direzione ritiene quanto segue.

Per quanto riguarda le elezioni degli enti territoriali, si rileva che il termine "*sono indette*" utilizzato dall'art. 4 D.L. 115/2005, deve essere riferito alla data di indizione dell'elezione che il consiglio in carica deve deliberare ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Il termine dei "cinquanta giorni prima della sua scadenza", previsto dal citato articolo 3, entro il quale il consiglio in carica deve indire le elezioni, non trova quindi applicazione nel caso di specie, in quanto tale termine è stato già determinato dalla legge "*alla data del 15 settembre 2005*".

Da tale ultima data decorrono pertanto i termini, previsti dal regolamento, relativi all'avviso di convocazione, alla data della prima votazione e delle eventuali votazioni successive che si dovessero tenere in caso di mancato raggiungimento del quorum.

Ferma restando dunque la data di indizione delle elezioni in quanto predeterminata dalla legge e dei successivi adempimenti prescritti dal regolamento, nei termini sopra descritti, questa Direzione Generale ritiene che rientri nell'autonomia dei singoli ordini

interessati stabilire i tempi di convocazione per la determinazione della procedura elettorale purché ciò avvenga nel rispetto della cadenza temporale fissata dalla legge e dal regolamento.

Per quanto riguarda le elezioni dei Consigli Nazionali interessati, si evidenzia che le relative votazioni avranno luogo alla data del 15 novembre 2005, come stabilito dall'art. 4 D.L. 115/2005.

Ciò posto si invitano i Consigli Nazionali in indirizzo a comunicare i suddetti criteri a tutti gli ordini territoriali interessati e a raccomandare agli stessi la massima puntualità e celerità nell'espletamento dell'intera procedura elettorale al fine di consentire il corretto e tempestivo svolgimento delle successive elezioni del 15 novembre 2005 relative al rinnovo dei Consigli Nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco MELE

